

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 15 Gennaio 2021

*AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI*

CIRCOLARE NR. 6/2021

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO

Dal 1° Gennaio 2021 cambia (nuovamente) il termine per il versamento del bollo virtuale assolto sulle fatture elettroniche.

Il DM 4 dicembre 2020 prevede che i versamenti vanno effettuati **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**.

Unica **eccezione** è posta per il **secondo trimestre**, dove il pagamento andrà effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.

Ricordiamo che, ad oggi, il versamento è previsto entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Resta, invece, la possibilità di slittare il pagamento di un trimestre (fino al terzo trimestre dell'anno) in caso di importi di modesto valore.

Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel primo trimestre solare non supera i 250 euro il contribuente può scegliere di versare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre.

Sempre a decorrere dal 2021 l'Agenzia delle entrate introdurrà un **controllo automatico sui file xml della fattura elettronica**, per verificare la presenza dell'imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura. Con apposito provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l'integrazione e la messa a disposizione dei dati al contribuente: la pubblicazione del provvedimento è attesa prima della scadenza del termine di pagamento dell'imposta dovuta per il primo trimestre 2021.

Nuovi termini di versamento

L'articolo 1 del Decreto 4 dicembre 2020 dispone alcune modifiche alle regole di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, viene modificato l'articolo 6, comma 2 del Decreto 17 giugno 2014, che prevedeva il versamento del bollo virtuale entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Dal 2021, invece, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel **primo**, nel **terzo e nel quarto trimestre** solare dell'anno di riferimento è effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**, mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel **secondo trimestre solare** è effettuato **entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre**.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre** solare dell'anno **non superi l'importo di 250 euro**, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento

dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei **primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro**, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

In altri termini, le scadenze del terzo e quarto trimestre restano ferme, rispettivamente al 30.11 e 28.02, anche se l'importo dovuto non supera i 250 euro.

Periodo	Scadenza versamento	Verifica soglie
I° Trimestre	31 maggio	Se l'importo dovuto < 250 euro la scadenza slitta al 30 settembre
II° Trimestre	30 settembre	Se l'importo dovuto nel 1° e 2° trimestre < 250 euro la scadenza slitta al 30 novembre
III° Trimestre	30 novembre	Anche se l'importo dovuto < 250 euro
IV° Trimestre	28 febbraio anno successivo	Anche se l'importo dovuto < 250 euro

Le nuove scadenze poste dal Decreto 4 dicembre 2020 si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021. Pertanto, **entro il 20 gennaio 2021 occorre versare le somme dovute per il quarto trimestre 2020.**

Controlli automatici dell'Agencia delle entrate

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio l'Agencia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, **all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agencia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede, **entro l'ultimo giorno del primo mese successivo** alla chiusura del trimestre, alla **variazione dei dati comunicati**. Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate

Le **modalità tecniche** per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell'Agencia delle entrate, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, sono stabilite con **provvedimento del direttore dell'Agencia** delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

L'Agencia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalità telematica, **entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**, l'ammontare

dell'imposta di bollo **complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche** inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata:

- ü sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta,
- ü nonché delle integrazioni descritte in precedenza, come eventualmente variate dal contribuente.

Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno.

Il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato **per l'ammontare calcolato dall'Agenzia** mediante il **servizio presente sul sito dell'Agenzia medesima, nell'area riservata** del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio non siano sufficienti ai fini dell'integrazione delle stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, resta ferma la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di procedere alla verifica dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sanzioni e ravvedimento

L'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le *"fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti [...], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria"*. L'imposta non è dovuta *"quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47)"*.

Come noto, l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:

- ✓ mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
- ✓ con le modalità virtuali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
- ✓ con le modalità virtuali individuate dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI).

Con riferimento alle **sanzioni**, la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, paragrafo 7, ha chiarito che trovano applicazioni regole distinte in base alla modalità di assolvimento dell'imposta in argomento.

Laddove l'imposta di bollo sia assolta mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, secondo cui *"1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta. ovvero dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta"*.

In caso di modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, oppure dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell'imposta) la sanzione applicabile - anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 - è quella di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997, secondo cui *"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"*.

Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'Amministrazione comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (articolo 2, Decreto 4 dicembre 2020).

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.

In altri termini, la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997 da ultimo richiamata, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa:

- è comunicata dall'Agenzia delle entrate, insieme all'eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, ed agli interessi, ai sensi dell'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019
- è ridotta ad un terzo, qualora il contribuente ne effettui il versamento (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di trenta giorni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 in misura piena, nonché dell'imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.

Le novità della Legge di bilancio 2021

Il comma 1108 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 interviene per definire l'onere impositivo del versamento del bollo quando il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal cedente o prestatore. In particolare, la norma definisce i confini della solidarietà passiva per il pagamento dell'imposta di bollo non solo sulle fatture elettroniche, ma anche sugli altri documenti inviati attraverso Sdl. Viene chiarito che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl